Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 28 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 347.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380, sulla estensione ai marittimi mercantili del trattamento «Presenti alle bandiere».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;
Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380 è sostituito dal seguente:

« Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione »

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380, è sostituito dal seguente:

« A tale fine il Ministero della marina corrisponderà all'Ente un contributo annuo nella misura che sarà stabilita dal Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per la marina. L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo costituito con tale contributo e, trascorsi trenta mesi dalla conclusione della pace deve

sottoporre all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per la marina il rendiconto a chiusura e versare all'Erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 348.

Modificazioni all'art. 41, lett. c) dell'Ordinamento della marina, approvato con legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trasferimento dei tenenti di vascello in servizio permanente effettivo nelle Capitanerie di porto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'Ordinamento della marina, approvato con la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La lettera *c*) dell'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« lett. *c*) - I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel Corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero della marina, un'anzianità di grado superiore a quattro anni.

Le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.

I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano nel Corpo delle capitanerie di porto ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 349.

Rimborso delle somme versate per l'investimento in buoni del Tesoro - serie speciale 3 %.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 235;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A richiesta degli aventi diritto, il Ministero del tesoro provvederà alla restituzione, in loro favore, delle somme versate ai fini dell'investimento delle medesime in buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, in dipendenza delle costituzioni di società per azioni e degli aumenti del loro capitale, ai sensi del R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943, n. 2, ed in dipendenza dell'acquisto di titoli azionari, ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316.

Il Ministero del tesoro provvederà anche alla liquidazione degli interessi, nella misura annua del 3 per cento, sulle somme di cui al precedente comma, tenendo presenti le seguenti decorrenze:

a) dal primo giorno del semestre in corso alla data del versamento del saldo in conto capitale, per quanto riguarda la costituzione e gli aumenti del capitale delle

società per azioni, a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 20 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1942, n. 148;

b) dal primo giorno del semestre in corso alla data della commutazione della quietanza di deposito provvisorio in quietanza di entrata, per quanto riguarda l'acquisto di titoli azionari, a norma dell'art. 2, quarto comma, del R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316.

Siffatti interessi saranno liquidati fino al giorno di emissione del mandato di rimborso.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10 foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 350.

Nuove disposizioni riguardanti le costruzioni di edifici privati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, recante modificazioni alle disposizioni predette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, sono abrogati.

Art. 2.

E' fatto divieto, fino al 30 giugno 1947, di dare inizio a qualsiasi costruzione di ville, castelli, palazzi od altri edifici destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, salvo l'autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici su richiesta delle Amministrazioni locali.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del precedente art. 2 sono puniti con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Art. 4.

Gli edifici ad uso di abitazione, costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere requisiti a sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, e successive modificazioni. Gli stessi edifici saranno ammessi a godere delle agevolazioni di qualsiasi natura che potranno essere concesse per le nuove costruzioni con successivi provvedimenti.

Art. 5.

Nei territori già restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 351.

Ordinamento dell'Istituto « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181;

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2508;

Vista la legge 22 marzo 1928, n. 718;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1726, convertito in legge con la legge 7 gennaio 1938, n. 69;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » è un Ente morale di diritto pubblico che ha per scopo l'assistenza ai professori medi.

Esso ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, ed ha la sua sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I soci dell'Istituto sono effettivi e benemeriti.

Sono iscritti come soci effettivi:

a) tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei regi istituti e scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, di istruzione media, classica, tecnica, scientifica, magistrale ed artistica, esclusione fatta dei conservatori di musica, delle accademie delle arti e dell'accademia dell'arte drammatica;

b) i professori civili di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

c) tutti i presidi, direttori ed insegnanti di cui sopra, e degli istituti e scuole trasformati o cessati che secondo gli ordinamenti del tempo siano da considerarsi corrispondenti a quelli dei precedenti comma, collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1921 per loro domanda, o per limite d'età o per ragioni di salute, ovvero, dopo la data predetta dispensati o destituiti per cause che non ne ledano l'onore purchè sia stato loro conservato il diritto a trattamento di pensione.

Art. 3.

Sono soci benemeriti le persone o gli enti che si rendano meritevoli di tale distinzione o contribuendo con elargizioni ad aumentare in misura notevole il patrimonio dell'Istituto o rendendo a favore dell'Istituto importanti prestazioni non dovute per ragioni d'ufficio o di carica.

La qualifica di socio benemerito è puramente onoraria.

Art. 4.

E' scopo dell'Istituto:

1) Accordare sussidi ordinari una volta tanto, se pure versati a rate, alle seguenti categorie di persone:

a) ai soci effettivi che in seguito a malattia incontrino notevoli spese o sopportino sensibili riduzioni di assegni;

b) ai soci effettivi collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore e conservando il diritto a trattamento di pensione, con assegni insufficienti;

c) ai congiunti del socio effettivo defunto, o destituito senza diritto a trattamento di pensione: coniuge, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli, sorelle, orfani dei figli, dei fratelli e delle sorelle, purchè almeno durante l'anno immediatamente precedente alla morte del socio o alla sua destituzione siano stati a suo carico e non possano dedicarsi a proficuo lavoro per cause giustificate come: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc.;

d) ai soci effettivi che in seguito a gravi malattie di familiari, compresi fra quelli indicati alla lettera *c*), viventi a loro carico, incontrino spese che siano causa di forte disagio economico.

2) Accordare sussidi straordinari nel limite della somma stanziata ogni anno che non potrà essere superiore alla decima parte delle entrate ordinarie, ai soci effettivi e loro congiunti o superstiti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche quando anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra previste ed anche in deroga alle particolari disposizioni che regolano normalmente la concessione dei sussidi.

3) Istituire borse di studio in favore di figli di soci effettivi, viventi o defunti, studenti post-elementari, che si trovino in condizioni economiche disagiate e mostrino buona attitudine agli studi.

4) Istituire borse di perfezionamento post-universitario in favore dei figli dei soci effettivi, viventi o defunti, che diano prova di non comune attitudine agli studi.

5) Contribuire finanziariamente a giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite massimo complessivo annuo della venticinquesima parte delle entrate ordinarie, ad iniziative assistenziali che comunque interessino direttamente i soci.

6) Prestare a tutti i soci e loro famiglie assistenza morale.

La concessione dei benefici menzionati in questo articolo è fatta a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 5.

L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, dietro richiesta degli interessati, a tutti i soci effettivi che cessino dal servizio, compreso il caso di passaggio ad altro ufficio, escluso invece il caso di dispensa o destituzione per motivi che ledano l'onore con perdita del diritto a trattamento di pensione, ed a tutte le famiglie dei soci morti durante il servizio.

Il premio non spetta a coloro che ottengano un sussidio in base al comma 1), lettere *b*) e *c*) dell'art. 4.

La misura del premio viene stabilita dal Consiglio di amministrazione in base alle disponibilità finanziarie dell'Istituto e sarà uniforme nello stesso anno finanziario per tutti i richiedenti.

Art. 6.

L'Istituto ha un patrimonio costituito:

a) dal capitale intangibile di L. 2.000.000 e dagli ulteriori incrementi di esso;

b) dal fondo di riserva patrimoniale costituito con gli avanzi di rendita;

c) dai titoli o valori di fondi aventi destinazioni speciali.

Art. 7.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) dagli interessi dei capitali propri dell'ente e da quelli degli altri fondi con destinazioni speciali;

b) dal contributo dei soci effettivi;

c) dal contributo del Ministero della pubblica istruzione;

d) da contributi di enti e privati e da altre entrate eventuali.

Art. 8.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 % del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo *A* all'inizio del grado settimo.

Il contributo da trattenersi mensilmente sullo stipendio sarà determinato dividendo per dodici il contributo annuo trascurando nel quoziente le frazioni minori di cinquanta centesimi ed arrotondando alla lira superiore quelle uguali o maggiori.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di salute o in congedo straordinario per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia, o sospesi dall'ufficio, cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo di L. 36 che sarà rilasciato in quote mensili uguali sulla pensione.

I soci effettivi cessati senza diritto a pensione corrispondono il contributo annuo di L. 10.

Le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali saranno stabilite nel regolamento.

I soci effettivi di nuova nomina corrispondono inoltre all'Istituto all'atto della promozione ad ordinario un contributo una volta tanto pari alla somma indicata nel primo comma. Tale contributo sarà percepito con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 9.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione composto di:

a) un presidente;

e dei seguenti membri

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) quattro soci effettivi dell'Istituto eletti dai soci con le modalità indicate dal regolamento;

e) un rappresentante di ognuno di quegli Enti da cui sia corrisposto un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 50.000, se non altrimenti rappresentati nel Consiglio e previo parere favorevole del Ministro per la pubblica istruzione.

Su richiesta del Consiglio di amministrazione il Ministro per la pubblica istruzione potrà comandare presso l'Istituto un preside, direttore o professore socio designato dal Consiglio medesimo.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione decadono, insieme a tutti gli altri, al termine del triennio.

Art. 11.

Il Consiglio amministra il patrimonio dell'Istituto, cura la regolare riscossione delle entrate, delibera sulle spese dell'ente, ed adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, salva, quando sia prescritta, l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le somme ed i valori appartenenti all'Istituto sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti. Nel regolamento sono indicate le norme per la gestione dei fondi in generale nonchè per quelli a disposizione immediata dell'Istituto per le necessità di casi urgenti e per il pagamento delle spese di amministrazione.

La Cassa depositi e prestiti assume gratuitamente la custodia ed il maneggio dei fondi dell'Istituto e provvede all'impiego di essi secondo le decisioni del Consiglio.

Gli eventuali avanzi di rendita saranno portati in aumento del capitale intangibile o del fondo di riserva patrimoniale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Per sopperire ad eventuali disavanzi e fronteggiare eccezionali necessità si potrà disporre del fondo di riserva patrimoniale col voto favorevole di due terzi dei consiglieri e di almeno due dei revisori dei conti.

Per disporre del capitale intangibile occorrerà, oltre il voto favorevole di due terzi dei consiglieri e di due dei revisori dei conti, l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto sono sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 13.

Presso l'Istituto funziona un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto di tre membri uno dei quali designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro ed il terzo eletto dai soci effettivi.

Anche i revisori durano in carica un triennio.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina, dovrà predisporre lo schema del regolamento esecutivo del presente decreto legislativo Luogotenenziale che sarà emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la nomina dei membri elettivi, le attribuzioni della Presidenza, del Consiglio, dei revisori ed il loro esercizio, quelle per l'organizzazione amministrativa dello Istituto comprese quelle necessarie per disciplinare le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'Istituto.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali, la riscossione delle altre entrate, quelle per la concessione dei sussidi, delle borse e degli altri benefici, le modalità dei pagamenti e le norme tutte per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 16.

Saranno sottoposti alla trattenuta speciale di cui all'art. 8, ultimo comma, anche quei professori, ora in servizio, che ottengano la promozione ad ordinario dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Fino a tutto l'anno solare 1947 il limite della somma prevista dal n. 2 dell'art. 4 è elevato al quinto delle entrate ordinarie, allo scopo di permettere all'Istituto di alleviare danni economici derivanti dalla guerra.

Art. 18.

Le nomine elettive di cui agli articoli 9 e 13 del presente decreto avranno luogo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Nel frattempo anche i quattro consiglieri ed il revisore di cui agli articoli citati saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 19.

La disposizione di cui all'art. 8 del presente decreto avrà effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione.

Dalla entrata in vigore del presente provvedimento resta abrogato il testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181 e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 120 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 352.
Disposizioni sul personale della Magistratura.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'Ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

Vista la legge 28 gennaio 1943, n. 33;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I vice pretori onorari, dopo almeno tre anni di servizio, i dottori in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27, oppure abbiano conseguito la laurea con 99 voti e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 24, ma abbiano tre anni di effettivo esercizio come procuratori legali, possono, entro i limiti della metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici della magistratura, essere incaricati di esercitare le funzioni di pretore, di giudice o di sostituto, in corrispondenza, per ciascun ufficio giudiziario, di posti vacanti o occupati da magistrati che non vi prestino effettivo servizio.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo motivato parere favorevole del Consiglio giudiziario della Corte di appello del distretto di residenza, integrato da un avvocato nominato dai capi di Corte su designazione del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

Con il 31 dicembre 1946 cessa la facoltà del Ministro di disporre nuovi incarichi ai sensi dei precedenti commi.

Art. 2.

Durante l'incarico, a coloro che ne sono investiti si applicano le norme del vigente Ordinamento giudiziario concernenti i magistrati di carriera, per quanto riguarda le incompatibilità e la disciplina, e sono corrisposte la retribuzione iniziale annessa al grado decimo, nonchè tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di detto grado.

Gli avvocati e procuratori legali devono essere cancellati dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'incarico, alla cessazione del quale sono nuovamente iscritti negli albi medesimi, computandosi come utile, ai fini della relativa anzianità, anche il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico suddetto.

Art. 3.

Gli incarichi di cui all'art. 1 cesseranno con la pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso speciale per aggiunto di cui al successivo art. 4.

Anche prima di tale data, l'incarico può essere revocato in ogni tempo, su parere conforme del Consiglio giudiziario costituito ai sensi del precedente art. 1.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario possono ricorrere al Consiglio superiore della magistratura l'interessato ed il Ministro, rispettivamente entro dieci ed entro trenta giorni dalla comunicazione.

Salvo il caso di revoca per motivi disciplinari o per vincita del concorso di cui al successivo art. 4, o a domanda dell'interessato, all'atto della cessazione del-

l'incarico è corrisposta una indennità pari ad una mensilità dello stipendio, per ogni anno o frazione di anno di servizio, escluse tutte le altre competenze menzionate nel primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Coloro che avranno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno tre anni, le funzioni conferite ai sensi dei precedenti articoli, potranno, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, se non avranno superati i 40 anni di età, ad un concorso speciale, ad essi riservato, per il conferimento di non più di duecento posti di aggiunto giudiziario.

Tale concorso, che si svolgerà con le modalità stabilite negli articoli 133, 134 e 135 del vigente Ordinamento giudiziario, avrà luogo una volta tanto, dopo l'espletamento del primo esame per aggiunto, bandito per i vincitori del concorso per uditore che sarà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le promozioni per scrutinio ai gradi 4° e 5° dei magistrati dichiarati promovibili da una delle sezioni o dalle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura possono essere disposte, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione.

Esauriti i lavori di revisione, e formato un elenco di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica dalla sezione semplice o dalle sezioni unite, vengono sciolte le riserve di anzianità, conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato nell'unico elenco suddetto, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il presente articolo si applica anche agli scrutini in corso di espletamento.

Art. 6.

Gli articoli 256, 257 e 261 delle norme transitorie del vigente Ordinamento giudiziario sono abrogati, ed i magistrati in essi indicati possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell'Ordinamento medesimo.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di destinare temporaneamente, per imprescindibili esigenze di servizio, personale in soprannumero alle piante organiche dei vari uffici giudiziari.

La disposizione si applica anche al personale previsto dagli articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 8.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilità delle seguenti disposizioni:

art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, con disposizioni sul personale della magistratura;

legge 28 gennaio 1943, n. 33, sulla sospensione del collocamento a riposo del personale giudiziario, escluso il capoverso dell'art. 1;

decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320, sul richiamo in servizio dei magistrati;

articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, con disposizioni temporanee relative al personale giudiziario;

decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, circa le applicazioni e supplenze con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, sulla promozione ad aggiunto senza esami con riserva di anzianità, sono applicabili anche dopo la cessazione dello stato di guerra, per quegli uditori che, alla data di tale cessazione, abbiano compiuto il biennio della nomina, previsto dall'art. 1 del suddetto decreto legislativo Luogotenenziale.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla amministrazione del Governo italiano, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui venga dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato in Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 108. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 353.

Disposizioni temporanee per la Corte Suprema di cassazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1947 possono essere disposte applicazioni alla Corte Suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi dell'art. 115 e del primo comma dell'art. 116 dell'Ordinamento giudiziario vigente, per un numero di magistrati non superiore a dieci, complessivamente per i detti uffici, in aggiunta alle applicazioni in detti articoli previste.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di promuovere, secondo la graduatoria del concorso per consigliere di cassazione e gradi parificati, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1943, in numero non superiore a cinque, i magistrati che seguono in detta graduatoria quelli promossi sulla quota di posti devoluta al concorso stesso dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Lo scrutinio ed il concorso unico, previsti dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, saranno indetti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 354.

Proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi è prorogata per il periodo di tempo a fianco di ciascuno indicato:

PROVVEDIMENTO	Periodo di proroga che si autorizza
R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . .	mesi sei
Legge 25 marzo 1943, n. 259, relativa all'indennità di missione ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa	mesi sei
R. decreto-lege 9 agosto 1943, n. 736, riguardante la concessione di un assegno temporaneo supplementare ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti	anni due
R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, concernente l'aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno	mesi sei
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 353, riguardante il ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato	mosi sei
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28, recante l'aumento del 70 % per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato	mesi sei
Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, recante norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra	mesi sei
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200, relativo alla proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette	mesi sei
Legge 4 agosto 1942, n. 969, recante norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa orientale italiana nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro del Regno i cui titolari si trovino nell'Africa orientale italiana	un anno
Legge 2 ottobre 1942, n. 1269, recante norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, i cui titolari risiedono all'estero	un anno
R. decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, riguardante l'estensione a favore dei pensionati residenti in Libia delle disposizioni della legge 4 agosto 1942, n. 969, contenente norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte negli Uffici del Tesoro dell'Africa italiana, nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli Uffici provinciali del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino nell'Africa orientale italiana	un anno

Art. 2.

Il termine per l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto legge 17 ottobre 1941, n. 1159, all'art. 5 del R. decreto-legge 28 maggio 1942, n. 633 ed all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 447, relativi a deroghe al limite fissato per le aperture di credito dal penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è prorogato di un anno.

Art. 3.

Il termine per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43, fissato con l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64, è prorogato fino al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui verrà conclusa la pace.

Art. 4.

La sospensione del versamento dei contributi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disposta con l'art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, ha effetto fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Art. 5.

La facoltà di emettere ordini di accreditamento per provvedere al pagamento di premi di operosità per il personale in servizio presso gli uffici periferici, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, è prorogata fino al 30 giugno 1947.

Art. 6.

Il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1947.

E' ugualmente prorogato fino al 31 dicembre 1947 il termine indicato nei singoli provvedimenti emanati in applicazione dell'art. 14 del decreto di cui al precedente comma.

Art. 7.

A decorrere dal 15 aprile 1947 è abrogata la facoltà di assumere personale non di ruolo in sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale, prevista dalla legge 21 maggio 1940, n. 528, e dalla legge 29 giugno 1940, n. 739, nonchè la facoltà di assumere pensionati in temporaneo servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, prevista dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 114. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 355.

Disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 99;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ristoranti e gli altri esercizi pubblici, comunque denominati, che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in quattro categorie in rapporto alla licenza di esercizio.

Sono aboliti i ristoranti extra e di lusso che dovranno, pertanto, trasformarsi in esercizi di 1ª categoria, uniformandovisi nella loro conduzione.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai ristoranti annessi agli alberghi, pensioni e locande.

Per iniziativa del Comune e su richiesta dell'esercente, il sindaco potrà variare la categoria dell'esercizio, tenuto conto dell'avviamento, dell'ubicazione e dell'arredamento del locale. Il provvedimento deve essere notificato all'esercente interessato e contro la deliberazione del sindaco è ammesso ricorso al prefetto che decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo, sentite la Sezione provinciale dell'alimentazione e la competente associazione di categoria. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 2.

I pasti che possono essere consumati nei ristoranti e negli altri esercizi pubblici di cui al precedente articolo non possono superare la seguente composizione:

antipasto oppure minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta oppure formaggio.

Non è ammessa la somministrazione di pane e paste alimentari fabbricati con sfarinati ad un tasso di abburattamento inferiore a quello ufficiale e cioè al 91 % per il pane, e all'80 % per le paste alimentari.

La somministrazione di vini e di caffè è libera. I liquori potranno essere somministrati soltanto negli esercizi muniti della speciale licenza. E' vietata la somministrazione di dolci di qualsiasi tipo.

Art. 3.

La lista giornaliera delle vivande, con la indicazione del prezzo relativo per ciascuna vivanda e delle altre spese che concorrono alla determinazione del costo complessivo del pasto, compresi il servizio e le imposte, deve essere affissa in modo visibile dall'esterno.

E' data facoltà al prefetto di modificare d'ufficio e su richiesta del sindaco, sentita l'associazione di categoria, i prezzi che ritenga sproporzionati in relazione al costo dei prodotti, alle spese ed agli utili dell'esercizio, tenuto conto della categoria di questo.

Art. 4.

Ciascun pubblico esercizio ha l'obbligo di somministrare il « pranzo del giorno » e a prezzo fisso, composto di una minestra, di una pietanza con contorno e di frutta o formaggio; i tre piatti costituenti il « pranzo del giorno » debbono essere compresi nella lista di cui all'articolo precedente e contrassegnati con apposito asterisco; delle pietanze comprese nella lista almeno un terzo deve essere contrassegnato con asterisco per la scelta di una di esse da parte del consumatore del « pranzo del giorno ».

Il prezzo del « pranzo del giorno » dovrà essere chiaramente indicato sulla lista di cui all'art. 3.

Qualora siano esaurite le vivande che costituiscono « il pranzo del giorno », il gestore è tenuto a somministrare pietanze corrispondenti tra le altre contemplate nella lista di cui all'art. 3, senza che il prezzo fisso del « pranzo del giorno » possa comunque essere modificato.

Art. 5.

Per ogni consumazione il cliente ha diritto di richiedere ed ottenere il rilascio di regolare ricevuta.

L'esercente ha l'obbligo di conservare per un periodo di un mese la lista giornaliera a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 6.

Nella mostra al pubblico possono esporsi soltanto verdura e frutta.

La lista delle vivande di cui al precedente art. 3 dovrà contenere l'indicazione di un ristretto numero di piatti in rapporto alla categoria dell'esercizio. La varietà delle portate dovrà essere contenuta nei limiti di una scelta normale, senza ricercatezze.

Art. 7.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito con l'ammenda fino a L. 50.000.

Indipendentemente dall'azione penale, a carico dei trasgressori alle norme di cui al presente decreto, il prefetto può disporre con proprio decreto la sospensione della licenza di esercizio, affidando la gestione dell'esercizio al un commissario straordinario.

Nel provvedimento di sospensione della licenza di esercizio, il prefetto stabilisce la durata della sospensione stessa ed il periodo di tempo per cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

Art. 8.

E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 99, e sono altresì abrogate le altre disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — GULLO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 123. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 356.

Norme per l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche ed in usi farmaceutici.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1890, n. 7045;

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è consentito, in sostituzione dello zucchero, l'impiego della saccarina (benzoato solfinico) nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche.

E' del pari consentito per lo stesso uso l'impiego dello edulcorante sintetico denominato « Dulcina » (fenetolcarbamide).

I produttori della saccarina e della dulcina devono cedere l'intero prodotto all'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette che, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, determinerà la quantità che potrà essere messa a disposizione per l'uso farmaceutico e per gli usi consentiti dal presente decreto.

E' sospesa l'osservanza dell'obbligo di produrre acque gassate che all'analisi diano un residuo secco del 6 %.

Art. 2.

In base ai quantitativi messi a disposizione del Ministero delle finanze, l'assegnazione della saccarina e della dulcina per la fabbricazione dei prodotti dolciari e delle bibite analcooliche viene fatta dal Ministero dell'industria e del commercio e dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Il prezzo della dulcina, sia per uso farmaceutico sia per altro uso ammesso, le condizioni a cui sarà soggetta la fabbricazione della dulcina e le norme da osservare per il suo impiego, saranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

I prodotti dolciari, le conserve e i concentrati di frutta, nella cui preparazione è stato sostituito in tutto o in parte lo zucchero mediante aggiunta di saccarina o dulcina, devono riportare ben visibile sull'involucro esterno la dicitura « Edulcorato con saccarina o dulcina », con la indicazione degli estremi del presente decreto. Per quanto riguarda le bevande analcooliche e i gelati confezionati con saccarina o dulcina, gli esercenti devono tenere esposto nell'esercizio apposito cartello con l'avviso al pubblico che detti prodotti sono edulcorati con saccarina o dulcina.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
Tariffa telegrafica nei rapporti con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che dà facoltà alle amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 7, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 0,84 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a otto parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1946, la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 3 a parola, con un minimo di 8 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 2,16 per l'Italia, e L. 0,84 per la Città del Vaticano, è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, approvato con R. decreto 26 settembre 1935, n. 1932;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri del tesoro e della agricoltura e foreste;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è composto come segue:

comm. dott. Roberto Polini per il Ministero dell'industria e del commercio;

comm. rag. Biagio Bianco - per il Ministero del tesoro;

col. comm. dott. Ottavio Scrittore - per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Vincenzo Macauda per la Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazione per i danni d'incendio e rischi diversi, con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima italiana di assicurazione per i danni d'incendio e rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare il ramo grandine;

Ritenuto che lo statuto della Società comprende nello scopo sociale l'assicurazione contro i danni in ogni ramo e che la Società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La Società anonima italiana di assicurazione per i danni di incendio e rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1424) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella VIII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1947.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del R. decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella VIII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1947, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del R. decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 3 maggio 1946

(1417) p. *Il Ministro*: VASSALLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rettifiche alle tabelle annesse al decreto Ministeriale 13 aprile 1946

In relazione a precisazioni del Ministero delle finanze, sono da apportarsi le seguenti rettifiche alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1946:

Dove si legge:

Tabella A

ex 34 *a*)	Stoccafisso
181 *a*–1)	Cotone in bioccoli o in massa
212	Cascami di lana
214	Pelo per cappelli
280	Ghisa fosforosa
ex 388 *b*)	Vergella e contatti di tungsteno
593	Amianto a fibra lunga, greggio
ex 769	Resina di cumarone
655 *b*)1-2	Resine altre indigene greggie e n. n
ex 713 *a*)	Selenio metallico
ex 749	Naftalina greggia
ex 777	Erbe aromatiche esotiche
ex 802	Nerofumo
807	Carniccio

Tabella B

ex 26	Latte condensato con zucchero
ex 29	Burro di latte
ex 34 *a*)	Baccalà
ex 39	Zucchero
125	Olio di oliva
643	Olii minerali greggi, lubrificanti, petroli e benzina
644	Residui della distillazione degli olii minerali
ex 655	Colofonia

Deve leggersi:

Tabella A

34 *a*–3)	Stoccafisso
181 *a*–1)	Cotone in bioccoli o in massa, greggio
ex 212	Cascami di lana
ex 214	Pelo per cappelli
ex 280	Ghisa fosforosa
ex 388	Vergella e contatti di tungsteno
ex 593	Amianto a fibra lunga, greggio
ex 642 *c*)	Resina di cumarone
655 *b*)	Resine altre
713 *f*)	Selenio metallico
749 *a*)	Naftalina greggia
777 *b*–1)	Piante e parti di piante medicinali non nominate, esotiche, non polverizzate
802 *b*)	Nerofumo
ex 807	Carniccio

Tabella B

26 *b*–2)	Latte condensato con zucchero
29	Burro di latte
34 *a*–2)	Baccalà
39	Zucchero
125 *e*)	Olio di oliva
ex 643	Olii minerali greggi, lubrificanti, petroli e benzina
643 *b*–6)	Residui della distillazione degli olii minerali
655 *a*)	Colofonia

(1433)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Decreto Ministeriale del 23 maggio 1946:

Granzella Martino, notaio residente nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Gravedona, distretto notarile di Como;

Morello Filippo, notaio residente nel comune di Palazzo Adriano, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Corleone, stesso distretto.

(1457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di paleontologia nella Regia università di Roma cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Roma, è vacante la cattedra di paleontologia, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di scienze della predetta Università, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1435)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1946, l'ing. Massimiliano Tognozzi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(1420)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forlì a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Forlì è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1798 del 29 dicembre 1945; importo del mutuo L. 8.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 9 aprile 1946, registro Interno, foglio n. 91.

(1434)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Roncofreddo (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 540.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1446)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castelnuovo Garfagnana (provincia di Lucca), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 400.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1447)

Autorizzazione al comune di Monfestino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Monfestino (provincia di Modena), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1448)

Autorizzazione al comune di Sorrento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sorrento (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 560.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1449)

Autorizzazione al comune di Marsala a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Marsala (provincia di Trapani), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.400.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1450)

Autorizzazione al comune di Ardore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ardore (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 495.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1451)

Autorizzazione al comune di S. Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di San Lorenzo (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1452)

Autorizzazione al comune di Scilla a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Scilla (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 570.000 per l'integrazione del disavanzo economico de' bilancio 1945.

(1453)

Autorizzazione al comune di Terlizzi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Terlizzi (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1454)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Palo del Colle (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1455)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle Autorità Alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto, comunica che sono stati restituiti dalle Autorità Alleate all'Ispettorato della motorizzazione civile di Napoli, i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

TIPO	Telaio n.	Motore n.
Fiat 500	065600	002584
	049751	039519
	061742	061886
	075419	—
	046154	093437
	061874	003190
Fiat 508	110682	—
	080674	081043
	052046	—
	005858	042823
Fiat 1100	256601	263344
	206566	206673
	213543	208622
	258476	—
	248417	—
	256300	249286
	230492	282908
	201100	301245
	209458	—
	244222	248591
	247175	—
	247241	251718
	215560	215850
	209433	209701
	230854	232619
	256189	236815
Fiat 1500	015373	015409
	024964	—
	013076	—
	028374	033509
	023275	—
	027570	028744
	031778	031965
	026621	026725
Fiat 1500	038225	—
	015461	015522
	015119	015094
	028133	034687
	008702	008571
	021742	025939
	007473	029[illegible]54
	010795	024517
	009839	025303
Fiat 515	000271	—
Fiat 518 L	001417	006133
Fiat 521/C	213526	122360
Fiat 626	001301	001333
Fiat 635 RN	001390	012821
Lancia Augusta	34-2655	10729
	31-2130	1135
	31-9710	—
	31-11761	11783
	31-11047	—
	—	88-2485
Lancia Aprilia	38-4045	13735
	439-11179	20192
	39-1859	12025
	39-4520	—
	38-5769	—
	39-5127	20651
	438-20001	16052
	438-20188	16443
	39-1738	97-3129
Lancia Astura	302236	533
Lancia Artena	28-7382	4378
	28-2937	84-1982
	28-5893	4893
	1111	84-1120
Lancia Ardea	250-1737	—
	250-4822	100-535
Bianchi S/5	15729	12485
Bianchi S/9	56844	56844
	50027	50027
	57230	58547
	56741	56741
	52142	52142
	53602	53602
	52348	52348
Bianchi Milos	5436	500530436
Alfa Romeo 6/C 2500 G. T.	915049	923849
Alfa Romeo 6/C	8713857	8713857
Alfa Romeo 2000	121315269	121315269
Renault	BDY-1	—
	807975	807975
Matford	1022-3946584	3846584
Ford V/8 Tipo 68	1357	7052070
Mercedes Tipo 170/V	255226	415774
Rolls Royce 6/C	GY-53	DG-95

(1432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 maggio 1946 - N. 116

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,575
Id. 3,50 % 1902	88,90
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	85,20
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1945, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato proprio decreto del 1° settembre 1945, è così costituita:

on. avv. Bartolomeo Ruini, presidente del Consiglio di Stato, presidente;

prof. dott. Michele La Torre, consigliere di Stato, componente;

prof. dott. Carlo Bozzi, consigliere di Stato, componente;

dott. Renato Faccini, consigliere di Corte di cassazione, componente;

prof. Filippo Vassalli, ordinario di diritto civile, componente.

Il dott. Giovanni Manfra, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Roma, addì 11 marzo 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1467)

Elevazione da tre a cinque del numero dei posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1945.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 1° settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia in data 25 ottobre successivo, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Considerato che nel ruolo organico di detto Consiglio si sono verificate nuove numerose vacanze che è necessario ricoprire al più presto per assicurare il regolare funzionamento di quell'Alto Consesso;

Ritenuta in conseguenza l'opportunità di elevare da tre a cinque il numero dei posti messi come sopra a concorso, riaprendo nel contempo i termini di ammissione al concorso stesso;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' elevato da tre a cinque il numero dei posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso per titoli e per esami con decreto Presidenziale 1° settembre 1945.

Art. 2.

I termini per l'ammissione al concorso sono riaperti per il periodo di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1468)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.